

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1556

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIOVANELLI e RIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1995 (*)

Istituzione del Parco nazionale della Alpi Apuane
e dell'Appennino Tosco-emiliano

() Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 6 dicembre 1991 n. 394, «Legge quadro sulle aree protette», dispone la classificazione delle aree naturali protette, la loro regolamentazione in tema di programmazione e di gestione, le azioni per l'incentivazione e l'istituzione di nuove aree protette nazionali.

Attualmente ai parchi nazionali «storici» stanno aggiungendosi quelli istituiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 (programma triennale per la tutela dell'ambiente), confermati dall'articolo 35 della legge n. 394 del 1991, e quelli previsti dall'articolo 34, comma 1, della stessa legge. In totale si raggiunge il numero di 19 parchi nazionali.

La stessa legge quadro disciplina le procedure per l'istituzione di altri Parchi nazionali.

Il comma 6 del citato articolo 34 stabilisce che «il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Alpi Apuane e Appennino tosco-emiliano;.... *omissis*».

Inoltre il comma 2 dello stesso articolo prevede, in sintesi, la possibilità di istituire secondo le procedure dell'articolo 4 parchi tra quelli previsti nell'elenco delle «aree di reperimento» se non si perfezionassero le intese con la regione Sardegna per il Parco nazionale del Golfo di Orosei, del Gennargentu e dell'Isola dell'Asinara o se già fosse costituito il Parco della Val d'Agri e del Lagonegrese.

Il territorio dell'Appennino tosco-emiliano e delle Alpi apuane è quindi il primo ad essere individuato dalla legge n. 394 del 1991, per la prossima istituzione di un parco nazionale in piena coerenza con l'articolo 2, comma 1, della citata legge che definisce i parchi nazionali come «... costituiti da aree

terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti a anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.».

L'area in oggetto è vasta e complessa. In una ipotesi eventuale di perimetrazione possono essere coinvolte tre regioni, nove provincie, molte decine di comuni e diverse comunità montane. La possibile superficie interessata potrebbe superare i centomila ettari.

L'economia, sebbene sia strutturalmente più debole rispetto alle corrispondenti aree di pianura, ha un relativo grado di consistenza e di autonomia.

Gli insediamenti abitativi sono numerosi e distribuiti uniformemente su entrambi i versanti, spingendosi fino ed oltre mille metri di altitudine. Approssimativamente si può calcolare che i comuni potenzialmente interessati per territorio al parco nazionale assommano da ottantamila a centomila abitanti.

Inoltre la collocazione geografica porrebbe l'area al centro di un possibile «bacino di utenza» qualificabile in dieci-dodici milioni di persone che ne verrebbero a richiedere la fruizione.

La complessità sociale e geopolitica dell'area in questione è tale da non poter essere adeguatamente affrontata con i soli strumenti normativi che prevede la legge n. 394 del 1991 in materia di istituzione di nuovi parchi nazionali.

Secondo l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge il «programma triennale per le aree naturali protette», deliberato dal

Comitato di cui all'articolo 3, individua e delimita di massima, in sintesi, le nuove aree.

Secondo l'articolo 6, comma 1, in caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente può «individuare aree da proteggere... ed adottare su di esse misure di salvaguardia», da sottoporsi all'esame del predetto Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento relativo.

Secondo l'articolo 8, comma 1, «I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione»; inoltre il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che il provvedimento istitutivo può integrare le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

Le procedure previste, sebbene contemplino una partecipazione delle regioni nel Comitato per le aree naturali protette ed inchino un meccanismo di consultazione («sentita...»), sono caratterizzate da un decreto, da una preliminare delimitazione, da relative possibili misure di salvaguardia.

Nel caso del proponendo Parco nazionale dell'Appennino toscano-emiliano e delle Alpi apuane occorre una procedura più articolata, che prenda avvio dalla complessità della situazione di partenza.

Sul territorio in questione, relativamente all'Emilia-Romagna ed alla Toscana, sono già istituite sei aree protette: il Parco nazionale dell'Alto appennino reggiano (Parco del Gigante), il Parco regionale dell'Alto appennino modenese, il Parco regionale del Corno alle Scale, il Parco regionale delle Alpi apuane, il Parco regionale dell'Alto appennino parmense, il Parco dell'Orecchiella in gestione al Corpo forestale dello Stato. Alcune altre aree sono previste dagli strumenti pianificatori regionali e di prossima istituzione: il Parco regionale della Pietra di Bismantova e dei gessi triassici della Val

Secchia, il Parco regionale dell'Appennino piacentino.

Il Piano paesistico della Regione Emilia-Romagna protegge le valli di molti dei più interessanti fiumi e torrenti appenninici non compresi nei parchi.

La Regione Liguria ha compreso la Valle del Magra nel proprio sistema di aree protette.

Il territorio protetto si presenta con carattere di continuità; le aree in vari punti sono contigue tra di loro.

Quasi tutte le aree protette sono dotate di piani territoriali o di altro strumento pianificatorio; su molte di esse agiscono misure di salvaguardia.

Con il disegno di legge si propone, nella sostanza, un passaggio innovativo: il coordinamento dei progetti di tutela al fine di dare loro una veste unitaria.

L'articolo 1 del disegno di legge, al comma 1, provvede all'istituzione del Parco. Il comma 2 definisce le funzioni del Ministro dell'ambiente che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvede alla delimitazione provvisoria, su proposta del Comitato di gestione provvisorio previsto all'articolo 2. Al comma 3, viene stabilito che gli strumenti programmatici vigenti nel territorio interessato rimangano tali sino all'approvazione del piano del parco.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la nomina di un Comitato di gestione provvisorio che ha il compito di proporre al Ministro dell'ambiente una delimitazione provvisoria del Parco nazionale ricomprendente le aree protette esistenti, elencate nell'articolo 1, comma 2, nonché le aree contigue interessate. La proposta deve essere presentata entro un anno dalla data della costituzione del Comitato.

L'articolo 3 stabilisce che al Parco oggetto del disegno di legge si applichino le norme della legge 6 dicembre 1991, n. 394; anche gli oneri derivanti dall'applicazione sono posti a carico di tale legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituito, con riferimento alla priorità stabilita dell'articolo 34, comma 6, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale delle Alpi Apuane e dell'Appennino tosco-emiliano.

2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede, sentite le regioni interessate, alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale di cui al comma 1, sulla base della proposta avanzata dal Comitato di gestione provvisorio di cui all'articolo 2, ivi compresi i territori del Parco regionale dell'alto Appennino reggiano, del Parco regionale dell'alto Appennino modenese, del Parco regionale del Corno delle Scale, del Parco regionale delle Alpi Apuane, del Parco dell'Orecchiella, del Parco regionale dell'alto Appennino parmense, del Parco regionale della Pietra di Bismantova e dei gessi triassici della Val Secchia, del Parco regionale dell'Appennino piacentino, dell'area protetta della Valle del Magra, già istituiti dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria o già individuati dalle stesse regioni attraverso i Piani paesistici o compresi nei propri sistemi di aree protette, nonchè le altre aree da proteggere individuate dai Piani paesistici delle suddette regioni ricadenti nel territorio delle Alpi Apuane e dell'Appennino tosco-emiliano.

3. Fino all'approvazione del Piano del Parco, di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, rimangono in vigore gli strumenti di pianificazione preesistenti dei singoli Parchi regionali, gli strumenti pianificatori e paesistici delle Regioni, ovvero, ove questi non fossero definitivamente approvati, le misure di salvaguardia relative così come previste dalle leggi regionali in materia.

Art. 2.

1. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, nominato dal Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formato dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, o da assessori da essi delegati, dai presidenti dei Parchi regionali e delle aree protette esistenti nel territorio delle Alpi Apuane e dell'Appennino tosco-emiliano nonché dai soggetti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* del comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, designati dai soggetti competenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comitato di gestione provvisorio, di cui al comma 1 del presente articolo, entro un anno dalla data della sua costituzione, presenta al Ministro dell'ambiente la proposta di delimitazione provvisoria ai fini dei provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 1.

Art. 3.

1. Al Parco nazionale delle Alpi Apuane e dell'Appennino tosco-emiliano si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della previsione di spesa della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

